

---

# ANNUNZI GIUDIZIARI

---

## NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

---

### TAR SARDEGNA Sezione I - Ric. 342/2007

Come autorizzato con Ordinanza del T.A.R. Sardegna Sez. I n° 62/2007 del 9-10 maggio 2007.

#### SI NOTIFICA

alle imprese Mondial Capsule Srl, Daneco Renewables, Cappel Fer, Occhioni, Molinas Peppino e Figli SpA, Feeder and Domestic Service FDS, Metalvetro, SNO Service, Teleco, Akhela, GAM Gallura Acque Minerali, Maffei Sarda, Assegnatari Associati Arborea Società Cooperativa Agricola per Azioni, Pressteck, Geoferr Srl, STA Sistemi Tecnologici Avanzati, Nord Legno, Società Gestione Aeroporto SOGAER, Phoenix One, Cooperativa Sarda Farmacisti Cagliari COSAFACA, Subersarda SpA, Sugherificio Ganau SpA, Salumificio Murru, RAILWAY, BREM, Vodafone Omnitel, Safisarda, Cantieri di Sardegna, Skylogic Mediterraneo, Sasol Italy, I Cantieri di Levante Srl, QUOM, Remnor Marine, Soluxia, Fradelloni Trasporti, Panificatori Associati, Il Bottegone, Alice, Mavi, Sanac, MA Grendi dal 1828, Pane e Co, Nautica Santi e Marina di Puntaldia, Sea Motors Fresi, Nuove Grafiche Puddu, Vidolina, Every Call, Cherchi Calcestruzzi, LP Tubi, Datamax, L'Unione Sarda, Calcedrata, Sami Service, SOGELA, Sugherificio Sotgia F.lli, Minersarda, Calcestruzzi Deiana, Mistral Graniti, Logistica Nieddu, Eurocalce, VINAPA Sugheri, Sardiniarredi, Sarwood, BEST Bridge Europe Sardinia Transports, DF Marmi e Pietre di Dessena & Frau, Idea Motore, Sama, Candela Graniti, Lucianu Logistica, Virginio, e ad ogni altra impresa interessata,

## CHE

la Soc. **Sardinia Bio Energy S.r.l.**, con sede in Cagliari Via Sardegna n° 95, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall'Avv. Giovanni Gerbi e dall'Avv. Giorgio Piras Jr., elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via Roma 231, Cagliari, ha proposto **ricorso al T.A.R. Sardegna** in data 10 aprile 2007, iscritto al n° Ric. 342/2007, assegnato alla Sezione I, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., e nei confronti delle Società Sugherificio Sotgia F.lli S.p.A., Calcidrata S.p.A. e Datamax S.r.l., notificato anche al Comune di Serramanna, **per l'annullamento, in parte qua, previa sospensione**, del decreto del Direttore Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 30.12.2006, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.2007 – Suppl. Ord. n. 34, nella parte in cui approva la graduatoria ordinaria per la Sardegna delle domande di agevolazioni di cui alla Legge 488/1992 a valere sul 31° Bando del Settore Industria, nonché, ove esistente, del provvedimento ministeriale di non ammissione della domanda presentata dalla ricorrente il 15.9.2006 (progetto 282872/14), e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, ed in particolare delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla concessionaria Centrobanca, per i motivi qui di seguito riassunti.

La Soc. Sardinia Bio Energy S.r.l. in data 15 settembre 2006 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la concessionaria Centrobanca S.p.A., domanda di agevolazioni di cui alla Legge 488/1992 a valere sul 31° bando – Settore Industria – chiedendo un finanziamento agevolato di Euro 10.000.000 (così precisato in corso dell'istruttoria) per la realizzazione di

una centrale di produzione di energia elettrica da biomasse su terreno di sua proprietà in località Pimpisu, Comune di Serramanna, provincia di Cagliari, documentando sia l'acquisto del terreno con atto notarile del 23.3.2006 e successivo atto di precisazione dei dati catastali in data 12.5.2006, sia il rilascio della concessione edilizia in data 16.3.2006.

La concessionaria Centrobanca S.p.A. con Nota 11.12.2006 recapitata il 19.12.2006 ha comunicato alla Sardinia Bio Energy S.r.l. di aver espresso giudizio negativo sull'ammissibilità della domanda, in quanto il programma di investimenti sarebbe stato già avviato alla data di presentazione della stessa, per esser stato già acquistato il terreno e rilasciata la concessione edilizia, segnalando che ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/1990 la società richiedente aveva facoltà di presentare osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Sardinia Bio Energy S.r.l. con memoria 23.12.2006 spedita per raccomandata il 27.12.2006 e trasmessa anche via fax il 27.12.2006 al responsabile del procedimento, ha ampiamente confutato l'opinione della banca concessionaria, richiamando la normativa da cui risulta che sono richiesti, entro il termine di presentazione della domanda, sia il titolo di proprietà registrato, sia idoneo documento comprovante la rispondenza alla normativa urbanistica.

Tuttavia col sopra citato D.M. 30.12.2006 è stata approvata, tra altre, la graduatoria ordinaria del settore industria per la Regione Sardegna, nella quale non è compresa, e risulta quindi esser stata esclusa, la domanda della Sardinia Bio Energy S.r.l., che pertanto ha proposto ricorso al T.A.R. Sardegna deducendo le seguenti censure:

1) Violazione c/o falsa applicazione dell'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e difetto assoluto di motivazione, perché il D.M. 30.12.2006 non indica le ragioni dell'esclusione e non consente dunque di conoscere le motivazioni per le quali il progetto della Società Sardinia Bio Energy non è stato ritenuto ammissibile né di conoscere le valutazioni in base alle quali è stata redatta la graduatoria.

2) Violazione c/o falsa applicazione dell'art. 10 bis Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 6 L. n. 15/2005, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio del giusto procedimento, perché il D.M. 30.12.2006 non porta alcuna motivazione sulle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990.

3) Violazione c/o falsa applicazione del D.L. 22.10.1992 n. 415, conv. in L. 19.12.1992 n. 488, violazione c/o falsa applicazione del D.M. 1.2.2006 e della Circolare 23.3.2006 n. 980902, difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento, violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., perché l'iniziativa per la quale la Società Sardinia Bio Energy ha presentato domanda soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti richiesti per l'ammissione agli incentivi, e perché l'esclusione sarebbe illegittima anche ove fosse stata disposta per le ragioni indicate nel precavviso di rigetto inviato dalla banca concessionaria in esito all'istruttoria da essa compiuta, cioè sull'errato presupposto di avvio del programma di investimenti anteriormente alla presentazione della domanda, in quanto il D.M. 1.2.2006 recante "Nuovi criteri condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito dalla L. 19

dicembre 1992 n. 488", stabilisce all'art. 3, comma 1, che le agevolazioni sono concesse per un programma di investimenti organico e funzionale, avviato non prima della presentazione della domanda, ed appunto il programma di investimenti per cui è stata presentata la domanda ha ad oggetto non l'acquisto del terreno ma solo la realizzazione, su terreno già di proprietà della richiedente, di un impianto per produzione di energia elettrica da biomasse, terreno peraltro acquistato per realizzare un impianto per lo stoccaggio di gas, ma di superficie eccedente a tal fine, cosicché in seguito la Sardinia Bio Energy aveva programmato di realizzare su una parte della proprietà il progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Le circostanze che la Sardinia Bio Energy, alla data di presentazione della domanda, fosse già proprietaria del terreno, e avesse già ottenuto la concessione edilizia, non solo non sono motivi ostativi ma, al contrario, integrano le condizioni poste per l'accoglimento della domanda, dato che l'art. 1 comma 3 del D.M. 1.2.2006 e la Circolare 23.3.2006 n. 980902 richiedono che alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia piena disponibilità dell'immobile, comprovata da titolo registrato, e la Circolare 23.3.2006 stabilisce che data di avvio della realizzazione del Programma di investimenti è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili a finanziamento, mentre il programma presentato non include gli oneri di progettazione e/o di concessione edilizia, questa peraltro gratuita, ed alla data di presentazione della domanda non era stato iniziato alcun lavoro edilizio. Inoltre, poiché la Circolare richiede, alla data di presentazione delle domande, idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, la concessione edilizia è documento sicuramente idoneo, ed attesta anche la cantierabilità dell'intervento.

4) Illegittimità derivata, perché il D.M. 30.12.2006, nella parte in cui approva la graduatoria ordinaria per la Sardegna, è affetto dai vizi dello sconosciuto provvedimento di esclusione, con riserva di motivi aggiunti.

#### Istanza di sospensione

Poiché l'esclusione dalla graduatoria ordinaria per la Sardegna arreca alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, impedendole di ottenere un ingente finanziamento agevolato, indispensabile per realizzare la progettata centrale elettrica a biomasse, si chiede la sospensione del provvedimento impugnato e l'ammissione con riserva della domanda della Società al finanziamento o almeno in graduatoria, anche per evitare che l'esaurimento dei fondi possa render vano (come spesso è accaduto) l'auspicato accoglimento del ricorso.

La richiesta di sospensione è estesa, ove esistente, al non conosciuto provvedimento individuale di esclusione della domanda della ricorrente.

#### Conclusioni

Si chiede l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati indicati in epigrafe, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.

#### **E CHE**

la Sardinia Bio Energy S.r.l. come sopra patrocinata e domiciliata **con motivi aggiunti** in data 28 maggio 2007, già consegnati all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Cagliari per le notifiche individuali al Ministero dello Sviluppo Economico, a Centrobanca S.p.A., alla Soc. Sugherificio Sotgia F.lli S.p.A., alla Soc. Calcidrata S.p.A., alla Soc. Datamax S.r.l. ed al Comune di Serramanna, **ha inoltre chiesto l'annullamento, previa sospensione,** della relazione istruttoria di Centrobanca in data 4.12.2006, conosciuta solo il 4.5.2007, della nota di Centrobanca datata 31 gennaio 2006 (*rectius* 2007).

conosciuta solo il 4.5.2007, e, per quanto occorra, del decreto del Direttore Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 19.3.2007 n. 152893, conosciuto solo l'8.5.2007, di concessione provvisoria alla Soc. Datamax di un contributo di Euro 904.050,00 e di un finanziamento agevolato di Euro 1.248.450,00 a valere sul 31° bando-settore industria, deducendo le ulteriori censure che qui si riassumono:

5) Violazione e/o falsa applicazione D.L. 22.10.1992 n. 415, conv. in L. 19.12.1992 n. 488. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1.2.2006 e della Circolare 23.3.2006 n. 980902, difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., perché la relazione istruttoria di Centrobanca al Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 dicembre 2006, ed il conseguente Decreto Ministeriale 30 dicembre 2006 di approvazione della graduatoria, comportante l'esclusione della domanda della ricorrente, questo già impugnato col ricorso introduttivo, sono illegittimi per i vizi dedotti col terzo motivo di ricorso, che risultano ulteriormente confermati.

Da tale relazione risulta infatti che la banca concessionaria ha espresso parere negativo — poi ribadito, a seguito dell'esame della memoria della ricorrente in data 23 dicembre 2006, con Nota 31 gennaio 2006 (*rectius* 2007), anch'essa impugnata con i presenti motivi aggiunti — sull'errato presupposto dell'avvio del programma di investimenti anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento.

In particolare la banca conclude (punto F delle Note della Relazione): *"A seguito dell'accertamento istruttorio svolto ... si esprime parere negativo alla concessione dell'agevolazione in quanto l'impresa, alla data di presen-*

*tazione del modulo di domanda aveva già avviato il programma di investimento ed in particolare: con atto del 12 05 2006 (repertorio n. 8858, raccolta n. 5476 del notaio Maurizio Corona) la stessa aveva acquistato il terreno oggetto dell'investimento, sul quale, in data 16 03 2006 era stata rilasciata la concessione edilizia che autorizzava la realizzazione dell'impianto produttivo oggetto del programma d'investimento presentato". Nelle medesime Note della Relazione istruttoria al punto B6 si legge ancora: "L'acquisto del terreno finalizzato anche alla realizzazione del presente programma, come dimostra la concessione edilizia citata, configura avvio del programma in data antecedente la presentazione del modulo di domanda e dunque ai sensi del punto 3.2 della Circolare n. 980902 del 23 03 2006 l'esito istruttorio risulta negativo". Come già dedotto con il terzo motivo di ricorso, si tratta di conclusione errata posto che il programma di investimenti oggetto della richiesta di agevolazione non era ed in nessuna maniera può ritenersi avviato alla data in cui Sardinia Bio Energy ha presentato domanda di agevolazioni.*

Il già citato D.M. 1° febbraio 2006 stabilisce all'art. 3, comma 1, che le agevolazioni sono concesse per un programma di investimenti organico e funzionale, avviato non prima della presentazione della domanda.

Il programma di investimenti per il quale è stata presentata la domanda ha ad oggetto non l'acquisto del terreno ma solo la realizzazione, su terreno già di proprietà dell'istante, di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse. Nessun finanziamento è stato chiesto per l'acquisto del terreno, che non è oggetto del programma di investimenti presentato, come del resto risulta dal punto B6.2 delle Note della Relazione istruttoria di Centrobanca del 4.12.2006. Come illustrato dalla ricorrente a seguito di una

richiesta di chiarimenti della banca concessionaria, il terreno era già nella disponibilità dell'istante, ed era stato acquistato per realizzare un impianto per lo stoccaggio di gas, ma di superficie eccedente a tal fine, cosicché in seguito la Sardinia Bio Energy aveva programmato di realizzare su una parte della proprietà il progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Le circostanze che la Società Sardinia Bio Energy, alla data di presentazione della domanda, fosse già proprietaria del terreno, ed avesse già ottenuto la concessione edilizia, non solo non sono motivi ostativi ma, al contrario, integrano le condizioni poste dalla normativa per l'accoglimento della domanda, dato che l'art. 1 comma 3 del D.M. 1.2.2006 e la Circolare 23 marzo 2006 n. 980902 richiedono che alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia la piena disponibilità dell'immobile, comprovata da idoneo titolo registrato, e la predetta Circolare 23.3.2006 stabilisce che data di avvio della realizzazione del Programma di investimenti è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili a finanziamento, mentre il programma presentato non include gli oneri di progettazione di massima, peraltro indispensabile per la redazione degli elaborati richiesti a corredo della domanda, né gli oneri di concessione edilizia, nel caso di specie gratuita, ed alla data di presentazione della domanda non era stato iniziato alcun lavoro edilizio. Inoltre, poiché la Circolare richiede, alla presentazione della domanda, idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, la concessione edilizia è documento sicuramente idoneo, ed attesta anche la cantierabilità dell'intervento. L'errore in cui è incorsa Centrobanca risulta evidente al punto B10.1 delle Note alla relazione istruttoria, che identifica l'avvio del programma con l'acquisto del terreno in data 12.5.2006. In realtà

l'acquisto del terreno non figura tra le spese del programma di investimento (pagg. 10-14 dello "Studio di Fattibilità Economica" allegato alla domanda), che concerne solo la realizzazione dell'impianto su terreno già di proprietà.

6) Violazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e carenza di motivazione, perché con la Nota 31 gennaio 2006 (*rectius* 2007) la stessa Centrobanca ha trasmesso al Ministero, tra altre, le controdeduzioni della Sardinia Bio Energy a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, dicendo soltanto, in modo apodittico e generico, di *"non aver ravvisato elementi modificativi o estintivi dei motivi posti a base dell'esito negativo già espresso in istruttoria"*, e peraltro rimettendo esplicitamente al Ministero "le determinazioni del caso". Ad ogni buon conto, tale Nota del 31 gennaio 2007, ove la si possa intendere quale definitivo provvedimento di esclusione, da parte della Banca concessionaria, della domanda della Sardegna Bio Energy, è viziata da carenza di motivazione perché non spiega in alcun modo per quali ragioni le argomentazioni esposte dalla Sardinia Bio Energy nella memoria di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990 siano state ritenute infondate.

7) Violazione dell'art. 7 comma 3° D.M. 1.2.2006 ed incompetenza, perché, sempre nel caso che la si possa intendere quale definitivo provvedimento di esclusione della domanda, la Nota di Centrobanca in data 31 gennaio 2006 (*rectius* 2007) è viziata da violazione dell'art. 7 comma 3° del D.M. 1.2.2006 e quindi da incompetenza, perché il potere di esclusione delle domande è affidato alla competenza della Banca concessionaria nei soli casi di tardività o di irregolarità formali tassativamente previsti dalla citata norma, tra i quali non è affatto compreso il caso di (presunto) avvio dell'investimento anteriormente alla data di presentazione delle domande.

8) Illegittimità derivata, perché il decreto dirigenziale 19.3.2007 n. 15893, di concessione provvisoria di ingenti agevolazioni alla Datamax, ove risulti lesivo degli interessi della ricorrente per aver determinato, o contribuito a determinare, l'indisponibilità di fondi sufficienti ad accordare le agevolazioni richieste dalla ricorrente, è illegittimo in via derivata per i vizi che inficiano il D.M. 30.12.2006, nella parte in cui approva la graduatoria ordinaria per la Sardegna, e lo sconosciuto provvedimento di esclusione della domanda della Società ricorrente, sia per i motivi aggiunti sopra dedotti, sia per gli originari motivi già dedotti col ricorso, sopra riassunti.

Con i motivi aggiunti è stata proposta istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle del ricorso, e sono state precisate le seguenti conclusioni:

Si chiede l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti impugnati indicati in epigrafe, con vittoria di spese ed onorari.

E CHE

con la già citata Ordinanza n° 62/2007 del 9-10 maggio 2007, la Sez. I del T.A.R. Sardegna, oltre ad autorizzare la presente notifica per pubblici proclami, ha ordinato al Ministero di depositare in giudizio il provvedimento di non ammissione della ricorrente al finanziamento richiesto, ed **ha fissato per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 4 luglio 2007.**

Cagliari, 1° giugno 2007

Il richiedente: Avv. Giorgio Piras Jr.

